

ACCORDO TERRITORIALE DELLE AZIENDE DEI SETTORI

TURISMO PUBBLICI ESERCIZI

DELLA PROVINCIA DI TRENTO,

PER:

- 1) La costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle aziende dei settori pubblici esercizi e turismo, della provincia di Trento.
- 2) L'istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, delle aziende dei settori pubblici esercizi e turismo, della provincia di Trento.

tra:

ASAT Associazione Albergatori della provincia di Trento, che aderisce a Federalberghi. Rappresentata dal Presidente Gianni Battaiola;

FAITA Trentino Alto Adige, Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistici Ricettivi all'Aria Aperta, rappresenta dal Presidente Fabio Poletti;

FIAVET Trentino Alto Adige, Federazione Italiana delle Associazioni e Imprese di Viaggi e Turismo rappresenta dal Presidente Sebastiano Sontacchi;

FIPE Trentino, Federazione Italiana Pubblici Esercizi rappresenta dalla Presidente Fabia Roman;

E:

FILCAMS C.G.I.L. del Trentino rappresentata dalla sig.ra Paola Bassetti;

FISASCAT C.I.S.L. del Trentino rappresentata dal sig. Lamberto Avanzo;

U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Sudtirolo rappresentata dal sig. Walter

Largher.

di seguito qualificate anche le parti.

Premesso/a:

1) La volontà espressa dalle parti di accrescere il livello di salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro per le aziende dei settori turismo, pubblici esercizi, per i quali trovano applicazione i seguenti C.C.N.L.:

a. Per ASAT- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo in Roma 20 febbraio 2010, acc. di rinnovo 14.01.2014; di cui rileva in particolar modo l'allegato Q Accordo Interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, stipulato il 18 novembre 1996), d'ora in poi per brevità C.C.N.L. ASAT;

b. Per FIAVET Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo in Roma 24 luglio 2019; di cui rileva in particolar modo l'allegato- Accordo Interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, stipulato il 18 novembre 1996) d'ora in poi per brevità C.C.N.L. FIAVET;

c. Per FIPE Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in Roma 8 febbraio 2018, di cui rileva in particolar modo l'allegato n° 10 (Allegato N - Accordo Interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, stipulato il 18 novembre 1996) d'ora in poi per brevità C.C.N.L. FIPE;

2) Il Decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, e dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39, che dispone, per

quanto quivi di interesse, ai seguenti titoli, capi, sezioni e articoli:

Al Titolo I- Principi Comuni-Capo I-Disposizioni generali-

Articolo 2: "Definizioni" (per i commi d'interesse al presente atto).

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESE e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle

preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Al Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - Sezione VII-

-Consultazione e partecipazione dei rappresentanti per i lavoratori-

Articolo 47 "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di

contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale"

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio

o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma 1.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Articolo 50 "Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;*
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;*

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali¹;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di

prevenzione e protezione.

Articolo 51 "Organismi paritetici"

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali."

3) I sopracitati Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, allegano comunemente l'Accordo Interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, stipulato il 18 novembre 1996, che per le parti di interesse, demanda alle parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro ed alla articolo 6.b, in applicazione dell'articolo 18

dell'ex D.Lgs. 626/94 ed in conformità al D.lgs. n°81/08, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.).

4) Che in riferimento all' Accordo Interconfederale applicativo del D.lgs n° 624\1996, 18 novembre 1996, pur assunta l'abrogazione avvenuta con l'art 304 lett a, del D.lgs. n°81/08, del D. Lgs. n°626/94, le Parti Sociali ritengono che in tema di sicurezza sul lavoro vi sia la sussistenza della continuità normativa tra le disposizioni di cui al D.lgs. 626/94, anche se abrogato, e quelle di cui al D.lgs. 81/08 contenente il testo unico in materia di salute e sicurezza, e che pertanto il testo dell'Accordo Interconfederale debba essere rispettato, pur con i dovuti adeguamenti dipendenti dall'entrata in vigore del D.lgs. n°81/08, ciò letta in particolare modo la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione III n° 26420 del 18 giugno 2013 .

5) Il C.C.N.L. ASAT- (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo in Roma 20 febbraio 2010, acc. di rinnovo 14.01.2014; che dispone, all' Art. 23, in ordine al Finanziamento per gli Enti Bilaterali Territoriali ed agli art. da 243 e seg., in ordine alla corresponsione delle quote dovute per il contributo d'assistenza alle Organizzazioni Sindacali.

6) Il C.C.N.L. FIAVET Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo in Roma 24 luglio 2019; che dispone, all' Art. 22, in ordine al Finanziamento per gli Enti Bilaterali Territoriali ed agli da 36 a 41, in ordine alla corresponsione delle quote dovute per il contributo d'assistenza alle Organizzazioni Sindacali, dispone peraltro all'art 26 in tema di sicurezza sul lavoro "è costituita una

commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008".

7) Il C.C.N.L. FIPE Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in Roma 8 febbraio 2018 che dispone, all' Art. 24 , in ordine al Finanziamento per gli Enti Bilaterali Territoriali ed agli da 38 a 42, in ordine alla corresponsione delle quote dovute per il contributo d'assistenza alle Organizzazioni Sindacali, dispone peraltro all'art 28 in tema di sicurezza sul lavoro *"è costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008".*

8) L'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996, allegato ai C.C.N.L. ha disposto all'art 15.: " Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6 b le parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da destinare all'O.P.P., sulla base dei seguenti criteri: previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende; -per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6 b, concorrono le sole aziende interessate." Sempre all'art.15 il testo stabilisce che *" Per il settore turismo, le organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo potranno accordarsi per l'utilizzo dei fondi derivanti dal contributo già definito per l'Ente bilaterale".*

9) Che il Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino (EBTT) nella riunione del 11giugno 2021, conformemente a quanto stabilito nelle contrattazioni collettive nazionali sovra riportate ed allo Statuto dell'EBTT ha costituito l'Organismo Paritetico Provinciale per la

Provincia di Trento i cui componenti sono i consiglieri del Comitato Direttivo dell'EBTT.

10) Che il Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino (EBTT) nella riunione del 8 febbraio 2021 (Ordine del giorno n. 4: Modalità erogazione Sussidi) precisato che:

a) L'Ente Bilaterale Nazionale, da regolamento per l'intervento, ha stabilito di mettere a disposizione una quota, in base alle entrate ricevute nell'anno 2019 da ogni Ente Bilaterale, a patto che ogni Ente territoriale mettesse un importo almeno uguale delle proprie risorse.

b) L'EBNT ha messo a disposizione per l'EBTT circa Euro 300.000,00 disponendo che almeno il 16% venisse indirizzato alle aziende su vari temi tra cui interventi in materia della sicurezza e l'84% sotto forma di sussidi per i dipendenti.

c) Per la parte rimanente della somma deliberate da EBTT le parti sociali hanno fatto diversi incontri stabilendo un ulteriore 30% per le aziende e il 70% per i lavoratori

d) Per la quota di competenza aziendale (circa Euro 800.000,00) le associazioni datoriali dopo un confronto interno, ed anche al fine di stimolare la contrattazione di secondo livello hanno comunicato la scelta di destinare tale somma interamente all'istituzione di uno o più RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

e) Ha deliberato lo stanziamento di circa Euro 800.000,00 all'istituzione di uno o più RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Tutto ciò premesso, tra le parti sindacali come in epigrafe al

presente atto rappresentate,

si conviene e si stipula che:

1) Le premesse formano parte integrante e necessaria del presente accordo.

2) Il presente accordo è applicabile alle aziende, che operano nella provincia di Trento, che applicano i seguenti Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro:

a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo in Roma 20 febbraio 2010, acc. di rinnovo 14.01.2014;

b) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo in Roma 24 luglio 2019;

c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in Roma 8 febbraio 2018;

3) Il presente accordo, per quanto di competenza regola a livello territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dall'ex D.Lgs. 626/94, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996, allegato ai C.C.N.L. di cui al precedente punto 2 e dal D.Lgs n°81/08,

4) Le parti sociali convengono la Costituzione del: *"Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento per le aziende ed i lavoratori dei settori pubblici esercizi e turismo"*; (d'ora in poi per brevità anche Comitato Paritetico) di cui all' Articolo 51 rubricato: *"Organismi paritetici"*, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall' D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e dal D.Lgs.

15 febbraio 2016, n. 39, con le funzioni e i compiti come rappresentati dalla norma di legge stessa e citati al punto 2, delle premesse del presente accordo.

5) Il Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento per le aziende ed i lavoratori dei settori pubblici esercizi e turismo, sia costituito con gli stessi rappresentanti delle parti sociali, già membri del neo costituito Organismo Paritetico Provinciale per la Provincia di Trento, ovvero dai membri del Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino (EBTT).

6) Il presente accordo si componga di tre parti così costituite:

- Prima Parte, che costituisce il Regolamento del "Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento per le aziende ed i lavoratori del settore pubblici esercizi e turismo;
- seconda Parte, che stabilisce i compiti del Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento per le aziende ed i lavoratori del settore pubblici esercizi e turismo;
- terza Parte, che contiene le disposizioni finali.

Parte prima - Regolamento del Comitato Paritetico

Articolo 1 (Costituzione)

Il Comitato Paritetico è formato tra, da una parte, dai Rappresentanti di: "ASAT Associazione Albergatori della provincia di Trento; FAITA Trentino Alto Adige, Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistici Ricettivi all'Aria Aperta, FIAVET Trentino Alto Adige, Federazione Italiana

delle Associazioni e Imprese di Viaggi e Turismo **FIPE** Trentino, Federazione Italiana Pubblici Esercizi" e dall'altra Parte, dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: " FILCAMS C.G.I.L. del Trentino, FISASCAT C.I.S.L. del Trentino, U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Sudtirol."

Articolo 2 (Composizione)

Il Comitato Paritetico, si compone dei membri già nominati dalle parti sociali territoriali, nel Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino EBTT ovvero n. 12 rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui 6 in rappresentanza di:

- 2 membri per ASAT Associazione Albergatori della provincia di Trento;
 - 1 membro per FAITA Trentino Alto Adige, Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistici Ricettivi all'Aria Aperta;
 - 1 membro per FIAVET Trentino Alto Adige, Federazione Italiana delle Associazioni e Imprese di Viaggi e Turismo;
 - 2 membri per FIPE Trentino, Federazione Italiana Pubblici;
- e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali:
- 2 membri per FILCAMS, C.G.I.L. del Trentino,
 - 2 membri per FISASCAT, C.I.S.L. del Trentino,
 - 2 membri per U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Sudtirol

Articolo 3 (Durata del mandato)

I membri del Comitato Paritetico, permarranno in carica, per l'identica durata del mandato di rappresentanti delle parti sociali nell' dell'Ente

Bilaterale Turismo del Trentino EBTB e del di lui Comitato Direttivo e saranno rinnovati, congiuntamente ed automaticamente con la designazione del nuovo Comitato Direttivo dell'E.B.T.T..

Articolo 4 (Segreteria)

È istituita una Segreteria con funzioni di coordinamento presso la sede del "E.B.T.T." in Corso Buonarroti 55 a Trento, che assicura la gestione operativa corrente dei compiti sulla base delle direttive e delle decisioni del Comitato Paritetico. Al fine di avvalorare legalmente le comunicazioni del Comitato Paritetico Provinciale, verrà istituito presso la segreteria un indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 5 (Presidenza)

Il Comitato Paritetico, è presieduto dal Presidente dell'E.B.T.T. e riceve tutte le comunicazioni, presso la Segreteria del Comitato Paritetico stesso.

Articolo 6 (Riunioni)

a) Il Comitato Paritetico, si riunisce ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996, e dal D.Lgs n. 81/08.

b) La convocazione o gli avvisi dovuti, competeranno alla Segreteria nei termini previsti dalle disposizioni citate.

c) Il Comitato Paritetico, comunque, si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente o di una delle Parti sociali rappresentate, e straordinariamente, quando sia richiesto, da almeno due membri effettivi.

d) La convocazione del Comitato Paritetico è effettuata con avviso

scritto, a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima, della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto.

e) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

f) Alle riunioni del Comitato Paritetico, possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo articolo 15, anche rappresentanti delle parti sociali firmatarie del presente accordo (senza diritto di voto), fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza di parte datoriale e di parte lavoratrice.

Articolo 7 (Deliberazioni)

a) Il Comitato Paritetico assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;

b) Il Comitato Paritetico redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti, come stabiliti nella Parte Seconda del presente accordo.

c) La decisione adottata è vincolante per le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) che sono impegnate a metterla in atto.

Articolo 8 (Finanziamento)

Letto l'art. 15 dell'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996, allegato ai rispettivi C.C.N.L. di cui al punto 2 del presente atto sono stabiliti i

B

contributi dovuti dalle aziende per tutte le aziende del territorio della provincia di Trento che applicano i seguenti contratti collettivi, ciò a decorrere dall'esaurimento della somma di circa € 800.000,00 (fatta salva la correttezza contabile) deliberata nella riunione del 8 febbraio 2021 del Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Turismo del Trentino (EBTT), che è disposta a favore del finanziamento del Comitato Paritetico e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.). Sono dunque dovuti i seguenti contributi:

- a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo in Roma 20 febbraio 2010;
- b) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo in Roma 24 luglio 2019;
- c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in Roma 8 febbraio 2018;

nella misura di euro 5 netti a lavoratore come contributo annuo per il finanziamento del Comitato Paritetico.

Per i costi legati alle aziende della provincia di Trento che usufruiscano dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.), come specificati dal presente atto, si applicano i seguenti contributi:

- a) Per le aziende sino a 15 addetti le Parti stabiliscono un finanziamento annuale a carico delle aziende di euro 10 netti ad addetto ai quali sommarsi euro 20 netti ad azienda;
- b) Per le aziende con più di 15 addetti e con un massimo di 200, le Parti stabiliscono un finanziamento annuale a carico delle aziende di euro

20 netti ad addetto ai quali sommarsi euro 1000 netti ad azienda.

c) Per le aziende con un numero superiore a 200 addetti, il contributo del finanziamento sarà graduato in base alle dimensioni aziendali e alla tipologia produttiva e comunque non potrà essere inferiore ad euro 2000 netti al quale dovrà sommarsi la quota stabilita con deliberazione del Comitato in base al numero degli addetti.

Le parti stabiliscono che il versamento è annuale e decorre dal secondo trimestre dell'anno 2022.

Il Comitato paritetico con apposita deliberazione definirà le modalità di versamento dei contributi.

Per il calcolo del numero dei lavoratori si applicheranno i criteri di calcolo previsti dall'art 18 legge 300\1970 in base al numero di U.L.A.(Unità Lavorative Annue) dell'anno precedente al versamento: *"Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale."*

Parte seconda (Compiti)

Articolo 9 (Interpretazioni)

Il Comitato Paritetico assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali del

Comitato ed in quanto tali impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. I pareri ufficiali possono essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali competenti ai fini della vigilanza e del controllo, quali Azienda Sanitaria Locale, l'Ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc., il Comitato. Valuta di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.

Articolo 10 (Iniziative formative ed informative)

Il Comitato Paritetico, può svolgere funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative ed informative nei confronti dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato Paritetico si può attivare pertanto a:

- a) promuovere l'informazione e la formazione dei lavoratori così come specificato negli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/08;
- b) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione del D.lgs. n. 81/08 e succ. mod. ed a proporli ai soggetti interessati;
- c) elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con gli organi facenti capo alla Provincia Autonoma di Trento, od altri Enti pubblici o privati a ciò preposti.
- d) reperire le necessarie risorse finanziarie pubbliche o private anche a livello comunitario.

Articolo 11 (Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali)

Il Comitato Paritetico, promuove la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza. La formazione, deve rispettare quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08.

I corsi di formazione sono organizzati dal Comitato Paritetico, in collaborazione con Enti, Istituti pubblici e privati, professionisti, da esso scelti.

Articolo 12 (Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali)

Il Comitato Paritetico gestisce, organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali

Articolo 13 (Formazione dei Dipendenti)

Il Comitato Paritetico, collabora nella realizzazione della formazione dei lavoratori, degli addetti alle attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, ove richiesto, in conformità al D.Lgs n. 81/08.

Articolo 14 (Informazione dei Dipendenti)

Il Comitato Paritetico può promuovere le iniziative di informazione che il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, deve assicurare a ciascun lavoratore. Tale informazione quivi esposta in via riassuntiva, ma non esaustiva, deve riguardare:

- a. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

- b. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c. i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e. le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- f. le attribuzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

Articolo 15 (Designazione di Esperti)

Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti, il Comitato Paritetico può avvalersi della consulenza e dell'attività di società, private o pubbliche associazioni sindacali, associazioni confederali, esperti in materia, designati dallo stesso Comitato Paritetico.

Articolo 16 (Composizione delle controversie)

Il Comitato Paritetico è organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle normative vigenti.

A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno al Comitato Paritetico quale organo di prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione dei diritti di cui al comma primo (rappresentanza, informazione e formazione), al fine di riceverne una soluzione concordata.

Le Parti firmatarie confermano infatti che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.

Articolo 17 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

a. La parte ricorrente deve inviare, a mezzo posta elettronica certificata (pec.) o raccomandata a/r alla Segreteria del Comitato Paritetico, ed alla controparte il ricorso scritto, eleggendo il proprio domicilio per le comunicazioni. Il ricorso dovrà contenere l'invito alla controparte di rassegnare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. La documentazione relativa rimane a disposizione dei Componenti del Comitato Paritetico, presso la Segreteria dello stesso.

b. La controparte, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, potrà inviare, a mezzo posta elettronica certificata (pec.) o raccomandata a/r., alla Segreteria del Comitato Paritetico, le proprie controdeduzioni eleggendo il proprio domicilio per le comunicazioni.

c. Gli anzidetti termini sono da considerarsi perentori, e si intendono liberi, ovvero non computando il dies a quo ed il dies ad quem.

d. La Segreteria provvederà ad informare immediatamente, a mezzo posta elettronica semplice con avviso di ricevimento i Componenti del Comitato Paritetico, dell'avvenuto ricevimento del ricorso, della controdeduzione o della carenza di quest'ultime.

e. Il Presidente del Comitato Paritetico, provvederà a fissare la data della prima riunione per l'esame del ricorso che dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto b), dandone comunicazione, a

mezzo posta elettronica semplice con avviso di ricevimento, ai Componenti del Comitato Paritetico.

f. Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto d), la data proposta si intende accettata, in caso di impedimento a partecipare alla riunione proposta, da parte dei componenti del Comitato Paritetico, questi si faranno carico di comunicare alla Segreteria una data alternativa, nel rispetto dei termini previsti al punto d) una volta fissata la data della riunione, la Segreteria provvederà ad informare, con raccomandata a/r, o posta elettronica certificata (pec.) le parti interessate presso il domicilio eletto.

g. L'esame del ricorso dovrà svolgersi entro il termine di trenta giorni dalla data fissata per la prima riunione, fatta salva la proroga decisa dal Comitato Paritetico. Il procedimento dovrà comunque esaurirsi nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data della prima riunione.

h. Le riunioni si svolgeranno presso la sede del Comitato Paritetico in Corso Buonarroti 55 a Trento. Il Comitato Paritetico provvederà alla redazione del verbale delle riunioni e delle decisioni assunte. Copia del verbale con l'esito del ricorso verrà trasmesso, con raccomandata a/r, o posta elettronica certificata (pec.) alle parti interessate, entro quindici giorni dalla decisione assunta. Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti potrà adire la magistratura competente.

i. In carenza di costituzione e contraddittorio delle parti, derivante dalla mancata adesione al tentativo di conciliazione, di una parte, il

Comitato Paritetico redigerà verbale di improcedibilità del tentativo di conciliazione.

j. Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Articolo 18 (Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza)

a. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 del D.Lgs n. 81/2008, nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

b. Il numero dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza è stabilito nella misura massima di 6 (due per ciascuna Organizzazione Sindacale dei Lavoratori) e può essere variato solo previo accordo tra le Parti stipulanti il presente accordo.

c. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati al Comitato Paritetico.

d. Il Comitato Paritetico previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e contestualmente assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.

e. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sono stabiliti secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. L'Ente, pubblico o privato al quale verrà delegata la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, verrà scelto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FILCAMS, C.G.I.L. del Trentino, FISASCAT, C.I.S.L. del Trentino, U.I.L.TuCS del Trentino Alto-Adige Sudtirol presenti nel Comitato Paritetico.

f. Ad avvenuta ratifica il Comitato Paritetico da comunicazione ai datori di lavoro delle aziende interessate che a loro volta ne informano i lavoratori.

g. Nel caso in cui i lavoratori abbiano già provveduto ad eleggere al loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale deve inviare la copia del verbale di elezione al Comitato Paritetico trascorsi trenta giorni dalla nomina.

h. L'ambito territoriale di competenza assegnato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, in provincia di Trento verrà deciso con apposita deliberazione dal Comitato Paritetico.

Articolo 19 (Sistema della Rappresentanza Diretta dei Lavoratori)

a. Ai sensi degli articoli 3, comma ottavo e art. 6 a, comma sesto, Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, la copia del verbale di elezione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere inviata, a cura dell'azienda entro trenta giorni dalla nomina al Comitato Paritetico.

b. Nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008, e successive modificazioni, il Comitato Paritetico, provvede ad inserire il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in apposita lista.

Articolo 20 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)

a. Il Comitato Paritetico, al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

b. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti e dei diritti loro attribuiti dal D.Lgs n. 81/2008, quivi riportati per esteso in premessa.

c. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, devono uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dal Comitato Paritetico e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.

d. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, resta in carica tre anni ed è ridesegnabile, fatta salva la possibilità

dell'Organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.

e. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, hanno sede presso il Comitato Paritetico. La consultazione di tutti i documenti sulla sicurezza delle imprese è consultabile solo ed esclusivamente presso la sede dell'azienda o del Comitato Paritetico Provinciale.

f. Ad ogni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale verrà attribuita dal Comitato Paritetico un indirizzo e-mail specifico per le comunicazioni dovute.

Articolo 21 (Accesso del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ai luoghi di lavoro)

a. Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi dell'articolo 48, D. Lgs. n. 81/2008, accede ai luoghi di lavoro nelle aziende ove non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui si svolgono le lavorazioni. Nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.

b. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, deve segnalare per iscritto via e-mail, al Comitato Paritetico, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.

c. Ricevuta la richiesta, la Segreteria previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'azienda, che dovrà fissare l'incontro entro i quindici giorni successivi.

d. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.



e. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità sopra descritte, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunicherà al Comitato Paritetico. Il Comitato Paritetico provvederà a richiedere all'azienda un ulteriore incontro, tra azienda e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale da effettuarsi entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di ulteriore negazione dell'accesso il Comitato Paritetico provvederà alla segnalazione all'organo di vigilanza territorialmente competente.



f. Al sopralluogo hanno diritto di partecipare uno o più rappresentanti aziendali tra cui anche un rappresentante dell'organizzazione sindacale di parte datoriale competente per territorio.



g. Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, consulterà preventivamente la Segreteria del Comitato Paritetico e nel caso in cui venisse richiesta la visita ad una azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, verrà previsto un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all'invio della comunicazione da parte della Segreteria.



Articolo 22 (Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)



a. In tutti i casi in cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale,



per procedere agli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, detti adempimenti sono assolti o nella sede del Comitato Paritetico o presso la sede aziendale. In quest'ultimo caso dovrà essere redatto verbale della consultazione che dovrà essere inoltrato a cura dell'azienda entro quindici giorni dalla consultazione, via pec certificata al Comitato Paritetico, che provvederà a farlo controfirmare dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, e ad inoltrarlo nuovamente all'azienda.

b. L'azienda dovrà porre a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 81 \08 o presso la sede aziendale o con inoltro su supporto informatico al Comitato Paritetico.

c. Ai fini di conseguire la prova della data certa attraverso la sottoscrizione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), previsto dal D.lgs. n. 81 \08, (DVR) da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, questi dovrà rilasciare attestazione di aver provveduto alla firma del D.V.R., della data in cui l' ha siglato al Comitato Paritetico, a mezzo e.mail, previsto dall'art 20 comma f del presente accordo, che verrà posto agli atti del Comitato Paritetico.

d. Qualora il datore di lavoro intenda svolgere la consultazione presso la sede del Comitato Paritetico, dovrà richiedere al Comitato Paritetico, la convocazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che dovrà avvenire trascorsi quindici giorni dalla richiesta stessa.

e. Il datore di lavoro, anche per il tramite di un rappresentante dell'organizzazione sindacale di parte datoriale a cui aderisce l'azienda, quest'ultimo se richiesto dal datore di lavoro stesso, consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che ha facoltà di formulare proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.

f. La Segreteria redige il verbale dell'avvenuta consultazione che, controfirmato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e dal datore di lavoro, è conservato presso la sede del Comitato Paritetico.

Articolo 23 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi)

a. Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie in conformità al D.Lgs n. 81/08, il datore di lavoro ne dà motivata comunicazione scritta al Comitato Paritetico e la Segreteria informa Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Quest'ultimo, valutata la situazione e a mezzo della Segreteria, del Comitato Paritetico può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro con le modalità stabilite dai precedenti articoli 21-22.

PARTE TERZA (Disposizioni finali).

1) Il presente accordo che istituisce il Comitato Paritetico Territoriale per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro della Provincia di Trento per le aziende ed i lavoratori dei settori pubblici esercizi e turismo; disciplinandone il funzionamento e i compiti, sarà adottato, dal Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale del Turismo del

Trentino (EBTT) con apposita delibera, nella prima sua riunione successiva alla stipula del presente accordo.

2) Il presente accordo verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dell'Ente Bilaterale del Turismo del Trentino (EBTT).

I nominativi dei membri effettivi con i relativi supplenti, componenti del Comitato Provinciale, ed i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali sono comunicati dalle Parti firmatarie in occasione della riunione, del Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale del Turismo del Trentino (EBTT).

3) Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e dell'ex D.Lgs. n. 626/94 e di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.

4) Il presente accordo avrà validità esclusivamente per le aziende che applicano i seguenti C.C.N.L.:

- a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo in Roma 20 febbraio 2010;
- b) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo in Roma 24 luglio 2019;
- c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in Roma 8 febbraio 2018;

5) Per poter usufruire di quanto previsto dal presente accordo, le aziende che applicano i succitati C.C.N.L. dovranno essere in regola con i

contributi di finanziamento all'Ente Bilaterale (E.B.T.T.) e con le quote di assistenza contrattuale previste dal:

- a) C.C.N.L. ASAT- (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo in Roma 20 febbraio 2010; all' Art. 23, in ordine al Finanziamento per gli Enti Bilaterali Territoriali ed agli art. da 415 a 422, in ordine alla corresponsione delle quote dovute per il contributo d'assistenza alle Organizzazioni Sindacali.
- b) C.C.N.L. FIAVET Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo in Roma 24 luglio 2019; all' Art. 22, in ordine al Finanziamento per gli Enti Bilaterali Territoriali ed agli art. da 36 a 41, in ordine alla corresponsione delle quote dovute per il contributo d'assistenza alle Organizzazioni Sindacali.
- c) C.C.N.L. FIPE Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo in Roma 8 febbraio 2018; all' Art. 24 , in ordine al Finanziamento per gli Enti Bilaterali Territoriali ed agli art. da 38 a 42, in ordine alla corresponsione delle quote dovute per il contributo d'assistenza alle Organizzazioni Sindacali.
- 6) Il presente accordo sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia e comunque, può essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.

La validità del presente accordo è di 4 anni e, pertanto, scadrà nell'anno 2025 e si intenderà tacitamente rinnovato se non interverrà disdetta da

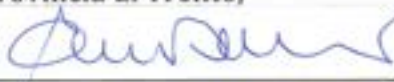
una delle parti firmatarie, da inoltrarsi a mezzo rac a\ r o pec alle altre parti
con preavviso di tre mesi dalla scadenza.

Letto, confermato, sottoscritto in Trento li

per ASAT Associazione Albergatori della provincia di Trento,

per

Il Presidente Gianni Battaiola.



Per FAITA Trentino Alto Adige, Federazione delle Associazioni Italiane

dei Complessi Turistici Ricettivi all'Aria Aperta.

Il Presidente Fabio Poletti.



Per FIAVET Trentino Alto Adige, Federazione Italiana delle Associazioni

e Imprese di Viaggi e Turismo.

Il Presidente Sontacchi Sebastiano.



per FIPE Trentino, Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Il Presidente Fabia Roman.



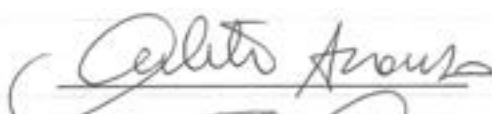
Per FILCAMS C.G.I.L. del Trentino

sig. Paola Bassetti



Per FISASCAT C.I.S.L. del Trentino

sig. Lamberto Avanzo



Per UILTuCS del Trentino Alto-Adige Sudtirolo

sig. Walter Largher



